

Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n° 28654/2026

(Versione Anonimizzata)

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

ha pronunciato la seguente **SENTENZA** sul ricorso proposto da:

[OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS]

avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'Appello di [OMISSIS]

Svolgimento del processo (Sintesi)

- La Corte di Appello di [OMISSIS] ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OMISSIS], che aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n° 74/2000, con sospensione condizionale della pena.
- Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in ordine alla situazione di comprovata impossibilità di far fronte all'obbligazione per crisi di liquidità, nonché violazione di legge per disconoscimento delle cause di non punibilità di cui agli artt. 131-bis c.p. e 13, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n° 74/2000, introdotte nel 2024.

Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte di appello omette di pronunciarsi sulla causa di non punibilità invocata dal ricorrente, prevista dall'art. 1, lett. f), n° 3) del d.lgs. n° 87/2024, che ha aggiunto un nuovo comma 3-bis all'art. 13 del d.lgs. n° 74/2000. Trattandosi di causa di non punibilità introdotta con vigenza dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2026, essa trova applicazione retroattivamente in quanto norma più favorevole.

Per l'integrazione di detta causa di non punibilità è necessario che il fatto dipenda da cause non imputabili all'autore del reato, sopravvenute all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Quale causa tipizzata non imputabile il legislatore indica la crisi di liquidità non transitoria, determinata da inesigibilità dei crediti o mancato pagamento da parte di amministrazioni pubbliche, unitamente alla non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

È stato chiarito che la crisi di liquidità non transitoria deve essere sopravvenuta all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto, il che sta a significare che una crisi già preesistente osta alla esclusione della punibilità. Nel caso in esame, la Corte di appello non si confronta con la richiesta della difesa di applicazione della speciale causa di non punibilità, limitandosi ad affermare che la difficoltà finanziaria non può configurarsi quale causa di forza maggiore idonea a giustificare l'omissione, omettendo di verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 3-bis.

Analoghe considerazioni vanno espresse in relazione al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e art. 13, comma 3-ter, in virtù del quale il giudice deve valutare in modo prevalente indici tra cui l'entità del debito residuo in fase di estinzione mediante rateizzazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione delle cause di non punibilità di cui all'art. 13, commi 3-bis e 3-ter, del d.lgs. n° 74/2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di [OMISSIS]. Rigetta il ricorso nel resto.